BELVEDERE S.p.A. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Delibera del Consiglio di amministrazione del 16 Luglio 2021



PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Belvedere SpA ("**Belvedere**" o la "**Società**"), secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento**").

DEFINIZIONI

La presente Procedura utilizza le stesse definizioni utilizzate dalla delibera Consob sopra richiamata, quindi nel seguito si intendono per:

Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Sono Parti Correlate:

la **persona** - o uno dei suoi stretti familiari - **che**:

ha il controllo della Società (anche congiunto);

ha un'influenza notevole sulla Società;

è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllante;

l'entità che:

fa parte dello stesso gruppo della Società;

è una collegata o una joint venture della Società;

ha come propria parte correlata una delle persone sopra identificate.

Sono Operazioni con Parti Correlate tutti i trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza tutte le operazioni per cui uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 5%:

Indice di rilevanza del controvalore: il rapporto fra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società;

Indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto fra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società, o fra il valore dell'attività oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società;

Indice di rilevanza delle passività: il rapporto fra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società.

Operazioni di importo esiguo tutte le operazioni per cui il controvalore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione: euro 200.000,00 (duecentomila/00), in ragione d'anno, per l'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente dell'organo di amministrazione o controllo;

in generale, euro 10.000,00 (diecimila/00) per le operazioni di altra natura.

Operazioni di minore rilevanza tutte le operazioni diverse dalle Operazioni di

maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.

Operazioni ordinarie tutte le operazioni che rientrano nel normale esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni del Regolamento e della Procedura non si applicano a: Operazioni ordinarie; operazioni previste dall'art. 13 commi 1, 1-bis e 2 del Regolamento

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Società, come previsto dall'art. 10 del Regolamento, applica alle Operazioni di maggiore rilevanza la medesima procedura individuata per le Operazioni di minore rilevanza, come dettagliata qui di seguito:

Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato e non vincolante di un Comitato (composto da amministratori in maggioranza indipendenti) sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

I componenti del Comitato sono individuati, per ciascuna operazione, dal Consiglio di Amministrazione o, se non vi ha già provveduto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore delegato, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due amministratori indipendenti il parere previsto dal primo paragrafo è reso da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato assicurano che i componenti del Comitato, o in mancanza di questo l'esperto indipendente, ricevano tempestivamente anche via mail o per fax complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione su cui esprimere parere. Allo stesso modo le stesse informazioni saranno trasmesse ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione con Parti Correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Gli organi delegati riferiscono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.

La procedura e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Società.

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le precedenti disposizioni riguardanti la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee. La delibera dovrà indicare:

il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione complessiva, cumulativamente considerata:

il tempo di efficacia della delibera, non superiore a 12 mesi; una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Trimestralmente, oppure in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o uno degli Amministratori informano il Consiglio in merito all'attuazione di tali delibere.